

# Procedura Abilitativa Semplificata

Suggerimenti per una corretta gestione dell'iter autorizzativo,  
dalla ricezione dell'istanza alla conclusione del procedimento

**1**

Applicabilità  
procedura  
FERPAS

**2**

Gestione del  
procedimento  
amministrativo

**3**

*Appendice*  
Attività  
istruttoria

## Introduzione

### 1. Applicabilità della procedura FERPAS | *Primi aspetti da verificare*

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 1.1 | Inquadramento della normativa vigente - rev. 02                    | 1.4 | Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse - rev. 02 |
| 1.2 | Le aree idonee - rev. 02   | 1.5 | Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi - rev. 02    |
| 1.3 | Tipologie di impianti soggetti a PAS al 20 dicembre 2024 - rev. 02 | 1.6 | Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.I.A. - rev. 02              |

### 2. Gestione del procedimento amministrativo

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 2.1 | Flusso del procedimento amministrativo   | 2.4 | Confini amministrativi dell'area di impianto e della connessione: FERPAS sovracomunali |
| 2.2 | Documentazione minima  | 2.5 | Passi principali dell'iter autorizzativo - rev. 02                                     |
| 2.3 | Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale | 2.6 | Rispetto dei tempi di legge - rev. 02  |
|     |  | 2.7 | Gestione delle istanze a portale Procedimenti - rev. 02                                |

### 3. Appendice | Attività istruttoria - Approfondimenti

#### Contenuto dell'Appendice

- |      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| A.1  | Vincolo paesaggistico   | B.1  | Connessione alla rete elettrica - nuovo                                    |
| A.2  | Impatto paesistico  | B.2  | Impianti Agrivoltaici - nuovo  |
| A.3  | Vincolo idrogeologico   | B.3  | Accumuli (BESS) - nuovo  |
| A.4  | Vincolo boschivo o forestale                                      | B.4  | Elettrolizzatori - nuovo   |
| A.5  | Fattibilità geologica   | B.5  | Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole - nuovo |
| A.6  | Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB) | B.6  | Riconversione alla produzione di biometano - nuovo                         |
| A.7  | Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI – PGRA)      | B.7  | Emissioni odorigene  |
| A.8  | Fasce di rispetto dalla rete ferroviaria e stradale               | B.8  | Emissioni in atmosfera - rev. 02   |
| A.9  | Inquinamento acustico   | B.9  | Scarico acque reflue, meteoriche e industriali - nuovo                     |
| A.10 | Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti              | B.10 | Connessione alla rete di gas metano - rev. 02                              |
| A.11 | Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti                       |      |  |

Il presente documento è stato redatto dalla TF Rinnovabili RL congiuntamente con l'U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia.

I numerosi aggiornamenti normativi dell'ultimo periodo hanno ampliato il campo d'azione della Procedura Abilitativa Semplificata, consentendo l'applicazione della PAS a impianti FER di grandi dimensioni e alle riconversioni di impianti di produzione di biogas a biometano. Il documento prende spunto dall'attività svolta dalla TF Rinnovabili RL e da Regione Lombardia a supporto degli Enti Locali che ne fanno richiesta, grazie alla quale si sono evidenziate le maggiori criticità riscontrate dai tecnici nello svolgimento della procedura.

Scopo del documento è fornire semplici indicazioni finalizzate alla corretta gestione dell'iter autorizzativo e ad un suo rapido espletamento, partendo dai primi aspetti da valutare: la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, la disponibilità delle aree occupate dall'impianto e dalle opere connesse, l'esclusione da procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o a VIA, le cui soglie di esclusione sono state recentemente innalzate in particolari condizioni per alcune tipologie impiantistiche.

Si evidenzia l'importanza del rispetto delle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo previste dalla norma, del tracciamento dell'iter autorizzativo nel portale Procedimenti con particolare riguardo alla sua conclusione.

In Appendice, nella sezione A si fornisce un elenco, non esaustivo, delle possibili autorizzazioni/nulla osta/pareri che possono risultare necessari per l'impianto e/o per l'opera di connessione, descrivendole in modo sintetico.

Nella sezione B si sono aggiunti approfondimenti relativi all'abilitazione delle opere di connessione unitamente agli impianti FER, ai sistemi di accumulo e agli elettrolizzatori, nonché alcune schede di dettaglio per specifici impianti FER.

Il documento risulta aggiornato alla normativa vigente, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale al Testo Unico FER di cui al D.Lgs. 190/2024, pubblicato in GURI il 12 dicembre 2024.

Successive modifiche normative e confronti con i tecnici comunali possono portare ad una revisione e/o ampliamento del presente documento. Tali modifiche vengono adeguatamente pubblicizzate e pubblicate sul portale PAS [www.passlombardia.it](http://www.passlombardia.it), nelle pagine web di RL dedicate agli impianti FER e in ogni scheda, così come nel sommario, si evidenzia l'eventuale sua revisione.

Sperando che il documento possa risultare di utilità, per ogni chiarimento necessario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi: [marina\\_como\\_ext@regione.lombardia.it](mailto:marina_como_ext@regione.lombardia.it) - [roberto\\_canobio@regione.lombardia.it](mailto:roberto_canobio@regione.lombardia.it) - [rinnovabili@regione.lombardia.it](mailto:rinnovabili@regione.lombardia.it)

**La TF Rinnovabili di Regione Lombardia - Progetto 1000 Esperti PNRR**

**L'U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia**

FORMATO DI STAMPA 1:1 SU FOGLIO A4



- 1.1 Inquadramento della normativa vigente - *rev. 02*
- 1.2 Le aree idonee - *rev. 02*
- 1.3 Tipologie di impianti soggetti a PAS al 20 dicembre 2024 - *rev. 02*
- 1.4 Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse - *rev. 02*
- 1.5 Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi - *rev. 02*
- 1.6 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.I.A. - *rev. 02*

# 1.1 [ rev. 02 ]

## Inquadramento della normativa vigente

Il **D.Lgs. 28/2011** all'**art. 6** disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata.

[...]

**c. 2: Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse** presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, **una dichiarazione accompagnata** da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, **che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati**, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

[...]

**c. 4: Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.**

*c. 5: **Qualora siano necessari atti di assenso**, di cui all'ultimo periodo del c. 2, **che rientrino nella competenza comunale** e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del D.L. 104/2010. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad **atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale**, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter, c. 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*c. 6: La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.*

*c. 7: **La sussistenza del titolo** è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.*

# 1.1 [ rev. 02 ]

## Inquadramento della normativa vigente

segue

*c. 7-bis: Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.*

*c. 8: Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.*

[...]

**In Regione Lombardia la U.O. Risorse Energetiche della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorse Idriche è il riferimento per gli aspetti normativi e procedurali relativi agli impianti FER.**

# 1.2 [ rev. 02 ]

## Le aree idonee

L'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 introduce il principio secondo cui le Regioni devono identificare, sulla base di criteri stabiliti dal MASE, **specifiche aree in cui le FER, a seconda della tipologia di impianto, beneficiano di un procedimento amministrativo semplificato**, le c.d. «**aree idonee**».

Il 21/6/2024 il MASE ha emanato il Decreto Ministeriale che definisce i criteri e, dunque, entro fine 2024, le Regioni, inclusa Regione Lombardia, devono provvedere all'identificazione delle aree idonee sul territorio regionale, sulla base di tali criteri.

Nelle more del completamento di questo processo sono considerate «**aree idonee ope legis**» le aree elencate all'art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021, riportate nelle schede successive.

**Nelle aree idonee** le soglie di applicabilità dei diversi procedimenti amministrativi per **impianti fotovoltaici e opere connesse** sono elencate nel seguito, ai sensi dell'art. 4, c. 2-bis del D.Lgs. 28/2011, così come modificato in ultimo dal D.L. 181/2023, art. 9, c. 9-septies:

- ∴ Impianti di potenza **fino a 1 MW**: Dichiarazione di Inizio Lavori (**FERDILA**);
- ∴ Impianti di potenza **superiore a 1 MW e fino a 12 MW**: Procedura Abilitativa Semplificata (**FERPAS**);
- ∴ Impianti di potenza **superiore a 12 MW**: Autorizzazione Unica (**FERAU**).

Inoltre, **in area idonea**:

- ✳ le soglie di valutazione ambientale (screening V.A. e V.I.A.) di impianti fotovoltaici sono innalzate (si veda **scheda 1.6**);
- ✳ valgono le disposizioni (*art. 22, c.1 D.Lgs. 199/2021*):
  - ∴ nei procedimenti di autorizzazione, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di V.I.A., l'A.C. in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
  - ∴ i **termini** delle procedure di autorizzazione per impianti sono **ridotti di un terzo**;
- ✳ gli ultimi due punti sono applicabili anche alle (*art. 22 del D.Lgs. 199/2021*):
  - ∴ infrastrutture elettriche ricadenti in area idonea, di connessione all'impianto e/o necessarie allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale se strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da impianto FER;
  - ∴ infrastrutture elettriche interrato di connessione di impianti localizzati in area idonea indipendentemente dalla loro ubicazione.

**Diventa di conseguenza rilevante, al fine dell'istruzione del corretto iter autorizzativo, la verifica dell'insistenza o meno del sito di progetto in area idonea.**

## 1.2 [ rev. 02 ]

## Le aree idonee

segue

Si ricade in area idonea *ope-legis* se si rispetta **ALMENO UNO** dei criteri di seguito elencati:

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER (*)
a)	<b>I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica</b> , anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1).	OGNI FER
b)	<b>Le aree dei siti oggetto di bonifica definite dall'Ispra</b> (individuate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, art. 251) e riportate nell'elenco dei siti lombardi aggiornato al 31/12/2023. Possibile fare riferimento a: <a href="#">Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica</a> , <a href="#">Geoportale della Lombardia: mappa digitale dei siti bonificati e contaminati</a> .	OGNI FER
c)	<b>Le cave e miniere cessate</b> , non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Possibile fare riferimento a: <a href="#">Catasto regionale delle cave in Lombardia</a>	OGNI FER
c-bis)	<b>I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.</b>	OGNI FER
c-bis.1)	<b>I siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali</b> , ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.	OGNI FER

(\*) Fermo restando le indicazioni del D.L. 63/2024, vd. scheda 1.1b *Focus per aree a destinazione agricola*

segue

## 1.2 [ rev. 02 ]

## Le aree idonee

segue

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER (*)
c-ter)	<p><b>In assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004:</b></p> <p>1) <b>le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale</b>, compresi i siti di interesse nazionale, nonché <b>le cave e le miniere</b>;</p> <p>2) <b>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti</b>, questi ultimi come definiti dall'art. 268, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**);</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</p>	<p>FONTE FOTVOLTAICA</p> <p>BIOMETANO</p>
c-quater)	<p>Fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), <b>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela</b> ai sensi del D.L. 42/2004 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, c. 1, lettera h), del medesimo decreto), <b>né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II oppure dell'art. 136 del medesimo decreto.</b></p> <p>Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.</p>	OGNI FER

(\*) Fermo restando le indicazioni del D.L. 63/2024, vd. scheda 1.2 *Focus per aree a destinazione agricola*

(\*\*) Tra gli “stabilimenti” come definiti dall’art. 268, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 si ritiene possano rientrare anche gli impianti FER a carattere industriale, come gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW ad esito dei [riscontri del MASE agli interpellati del Comune di Villalba](#) (agosto 2023) e [di Monteleone](#) (ottobre 2022).

segue

# 1.2 [rev. 02]

## Le aree idonee Focus per aree a destinazione agricola

segue

Occorre sottolineare, infine, che il recente D.L. 63/2024 del 15 maggio 2024 (il c.d. D.L. Agricoltura) ha aggiunto il c.1-bis all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, consentendo, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, per i quali non è garantita la continuità agricola e quindi non classificabili come agrivoltaici, unicamente nelle aree di cui al c. 8 dell'art. 20:

- :: **lettera a)**, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- :: **lettera c)**, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; e,
- :: **lettere c-bis), c-bis.1) e c-ter)**, unicamente per i **numeri 2) e 3)**.

Il D.L. Agricoltura non si applica con riferimento a:

- 1) progetti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile;
- 2) progetti attuativi delle misure di investimento o dei progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- 3) progetti autorizzati anche parzialmente, o per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse.

# 1.3 [ rev. 02 ]

## Tipologie di impianti soggetti a PAS al 20 dicembre 2024

Queste le principali tipologie di impianti a cui è applicabile la PAS:

### FOTOVOLTAICO

- ※ Impianti fotovoltaici e agrivoltaici localizzati in **aree idonee** con capacità di generazione fino a 12 MW (*art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 28/2011*)
- ※ Impianti agrivoltaici senza limite di potenza che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (*art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 28/2011*);
- ※ Impianti fotovoltaici installati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi, bacini idrici, canali di irrigazione o cave situati al di fuori delle aree previste all'art.136 del D.Lgs. 42/2004, delle aree protette di cui alla L. 394/1991 o dei siti della Rete Natura 2000 (è un insieme molto più ampio), per capacità di generazione fino a 10 MW (*art. 9-ter D.L. 17/2022 e s.m.i.*);
- ※ Impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti all'esterno delle aree suindicate per capacità di generazione fino a 50 kW (*Tab. A, D.Lgs. 387/2003*);
- ※ Modifiche non sostanziali di impianti esistenti o autorizzati che non rientrano nei casi di edilizia libera (*art. 5, c. 3 D.Lgs. 28/2011*) e nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 (DILA).

### EOLICO

- ※ Impianti eolici, esclusi i casi di edilizia libera:
  - ∴ per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe (*DGR 4803/2021*);
  - ∴ per i quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione inferiore a 60 kWe. (*art. 6, c. 1 D.Lgs. 28/2011; art. 12, c. 5 D.Lgs.387/2003*).
- ※ Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi le caratteristiche descritte al par. 3.9, punto 15) della D.G.R. 4803/2021.

### BIOGAS, BIOMASSE E BIOLIQUIDI

- ※ Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gas da pirolisi, gassificazione di biomasse e combustione di biomasse solide o liquide non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti (per i quali si applica la procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006) **fino a 1 MWe ovvero 3 MWt** se operanti in **assetto cogenerativo e fino a 200/300 kWe** se **non operanti in assetto cogenerativo**, in funzione della tipologia di impianto (*art. 12.4 D.M. 2010*).

### BIOMETANO

- ※ **Nuovi impianti** di capacità produttiva **fino a 500 Smc/h** (*art. 8-bis c. 1, a) D.Lgs. 28/2011*);
- ※ **Parziale o totale riconversione** alla produzione di **biometano** di impianti di produzione elettrica da biogas, gas di discarica e gas residuati di processi di depurazione (*art. 8-bis c. 1, a-bis) D.Lgs. 28/2011*);

### CONNESSIONI ELETTRICHE

In base agli artt. 4, c. 2-bis e 6 del D.Lgs. 28/2011 e alle Linee Guida Nazionali (*D.M. 10/9/2010*), la **PAS** abilita il proponente alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle **opere connesse**.

**INTERVENTI DI MODIFICA**

- ※ Interventi su **impianti per la produzione di biometano in esercizio** che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni (*art. 8-bis c. 1, a-ter) D.Lgs. 28/2011*):
  - 1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
  - 2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
  - 3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  - 4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate;
- ※ **Gli interventi di modifica non sostanziale, per ogni tipologia FER**, anche relativi a impianti autorizzati e non realizzati, ad esclusione di quelli ricadenti nell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 e di quelli ricadenti in edilizia libera di cui all'art. 5, c. 3 del D.Lgs. 28/2011.

# 1.4 [rev. 02]

## Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse

**La disponibilità da parte del proponente delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse, se autorizzate contestualmente all'impianto, è una condizione necessaria per l'applicabilità della PAS.**

È ormai giurisprudenza consolidata che «il D.Lgs. 28/2011 qualifica la disponibilità delle aree dove localizzare l'impianto e la infrastruttura di connessione alla stregua di un requisito costitutivo del titolo» (*Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 130/2023*).

Il proponente deve dimostrare al Comune la disponibilità delle aree per mezzo di documenti che attestino inequivocabilmente il diritto del proponente a realizzare gli impianti e le opere di connessione sulle aree di progetto. **La disponibilità deve, dunque, essere acquisita antecedentemente alla presentazione dell'istanza, in ogni caso prima della formazione del titolo** (ad esempio, in caso di passaggio sotto strada pubblica l'autorizzazione all'occupazione/manomissione del suolo pubblico può essere ottenuta in fase di CdS). **In caso di mancata disponibilità non si può abilitare l'intervento in PAS.**

Di seguito alcuni documenti che possono dimostrare la disponibilità delle aree da parte del proponente:

- :: atti di proprietà o di costituzione di servitù per le opere di connessione;
- :: accordi preliminari per la cessione della proprietà o per la costituzione delle servitù per le opere di connessione;
- :: atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;
- :: contratto di affitto dell'immobile o preliminare di affitto e di servitù di passaggio per le opere di connessione;
- :: altra documentazione da cui si possa evincere la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto, incluse le aree impegnate dalle opere di connessione.

La proprietà o altro diritto devono avere una durata almeno pari a quella di realizzazione e periodo di esercizio previsto dell'impianto.

## 1.5 [ rev. 02 ] Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi

La norma prevede che il proponente, all'atto di presentazione dell'istanza, alleggi (D.Lgs. 28/2011, art. 6):

*«una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti **la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie**».*

**La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici perché il rispetto di questi è presupposto per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata.**

*Il Consiglio di Stato, Sezione II con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo (sulla dichiarazione, la relazione del progettista e gli elaborati progettuali), inibitori (con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento) e conformativi (con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia), da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».*

**È necessario che il tecnico abilitato attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.**

**La PAS non costituisce variante allo strumento urbanistico.**

## 1.5 [rev. 02]

## Compatibilità urbanistica e rispetto dei regolamenti edilizi

segue

Si ricorda, inoltre, che l'art. 12, c. 7 del D.Lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

Il Consiglio di Stato, Sezione V con la Sentenza 26 settembre 2013, n. 1755 ha affermato che «la norma derogatoria dettata dall'art. 12, settimo comma, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, [...], è stata introdotta proprio per consentire in via eccezionale, dietro l'impulso della normativa europea (Direttiva 2001/77/CE), la costruzione in zona agricola di impianti che per loro natura sarebbero inconciliabili con quest'ultima».

**FOCUS PER IMPIANTI FV IN AREE IDONEE**

Ad oggi, l'insistenza di un impianto in un'area idonea «*ope legis*» ai sensi dell'art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021, non produce, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare.

Alcune recenti sentenze (3464/24 del 4/12/2024 del TAR Milano, 867/24 del 18/12/2024 del TAR Veneto e Ordinanza n. 4302/2024 del Consiglio di Stato) affermano, tuttavia, che l'**installazione di impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra, **in aree idonee «ope legis» deve sempre considerarsi consentita, senza che la normativa regionale o i regolamenti edilizi possano imporre limitazioni o restrizioni incompatibili con la localizzazione degli impianti FER in tali aree.**


## 1.6 [ rev. 02 ]

## Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

**Prima della presa in carico della pratica** è necessario verificare se l'impianto sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (V.A.) o direttamente a V.I.A.

**La PAS è procedibile unicamente se vi è ESCLUSIONE dalla V.I.A.**, determinata anche a valle di una V.A. Qualora il progetto sia da sottoporre a V.A. la PAS viene sospesa fino all'esito della valutazione ambientale. La PAS riprende il suo svolgimento **solo se vi è esclusione dalla V.I.A.**

**Nel caso il progetto rientri nelle condizioni di assoggettamento a V.I.A., la FERPAS non è procedibile: l'istanza va rigettata e si procede, invece, con un PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.**



**1.6** [ rev. 02 ]

**Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.**

segue

Nel seguito si indicano le soglie di V.A. e di V.I.A. per le varie tipologie di nuovi impianti FER.

Tipologia impianto	Localizzazione	Soglia V.A. Regionale	Soglia V.I.A. Statale
<b>FV a terra Agrivoltaico FV Flottanti</b>	Area idonea - vd. <b>Scheda 1.2</b>	12 MW (*)	25 MW (*)(**)
	Aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale	12 MW (*)	25 MW (*)(**)
	Aree all'esterno delle aree identificate alla lett. f) dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 - vd. <b>Scheda 1.6.2</b>	12 MW (*)	25 MW (*)(**)
	Altre localizzazioni	1 MW	10 MW (**)

Tipologia impianto	Soglia V.A. Regionale	Soglia V.I.A. Statale	Tipologia impianto	Soglia V.A. Regionale	Soglia V.I.A. Statale
<b>Eolico</b>	1 MW	30 MW (**)	<b>Idroelettrico</b>	Casistica non prevista in PAS	

(\*) Innalzamento della soglia ai sensi del D.L. 181/2023

(\*\*) Calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale (*Allegato II della Parte II del D.Lgs. 152/2006*)

**L'art. 47, c. 1-bis) del D.L. 13/2023 elenca una serie di progetti che, fino al 30/06/2025, sono esentati dalle valutazioni ambientali.** Si tratta di progetti ricadenti in Aree Idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a Valutazione di Impatto Ambientale Strategica.

segue

## 1.6 [ rev. 02 ]

## Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

segue

Tipologia impianto	Soglia V.A. Regionale	Soglia V.I.A. Regionale
<b>Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas</b> (con potenza termica ≤ 50 MWt)	Potenzialità di trattamento > 150 t/g (500 t/g con almeno il 70% proveniente da reflui di allevamenti zootecnici) (punto 1.g) Allegato B L.R. 5/2010) (*)  In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B L.R. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	n.a. (*)  In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A L.R. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)
<b>Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide o liquide</b> (con potenza termica ≤ 50 MWt)	In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B L.R. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A L.R. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)
<b>Impianto di produzione di biometano</b>	Potenzialità di trattamento > 150 t/g (500 t/g con almeno il 70% proveniente da reflui di allevamenti zootecnici) (punto 1.g) Allegato B L.R. 5/2010) (*)  In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B L.R. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	n.a. (*)  In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A L.R. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)

(\*) Modifica introdotta dall'art. 24 della L.R. 20/2024

## 1.6 [rev. 02]

## Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

segue

Attività da svolgere prima della presa in carico della pratica

**ATTENZIONE!**

Per i soli progetti di **nuova realizzazione** va sempre verificata l'applicazione del D.M. 52/2015 in merito ai **criteri di riduzione delle soglie** di potenza per la **Verifica di Assoggettabilità** (vd. **Scheda 1.6.1**)

Con localizzazione, anche parziale,  
**IN AREE NATURALI PROTETTE (\*)**  
come definite dalla L. 394/1991 o  
all'interno di siti di **RETE NATURA 2000 (\*\*)**



**SI APPLICA DIRETTAMENTE LA  
PROCEDURA DI V.I.A. A PARTIRE DA UN  
VALORE «DIMEZZATO (\*\*\*)» DELLE SOGLIE  
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**  
indicate nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006

**RIDUZIONE DELLA SOGLIA** per la  
**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, PER  
CRITERI LOCALIZZATIVI E/O CUMULATIVI,**  
ai sensi del D.M. 52/2015 (\*\*\*)



**DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA PER LA  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (\*\*\*)**

- (\*) Per una lista delle aree naturali protette in Lombardia, definite dalla L. 394/1991 si faccia riferimento alla L.R. 16/2007 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*»
- (\*\*) Il geoportale regionale consente di localizzare i siti di *Rete Natura 2000* in Lombardia e i Parchi regionali
- (\*\*\*) Per la definizione dei criteri «localizzativi» e/o «cumulativi» ai sensi del D.M. 52/2015 - vedi **Scheda 1.6.1**

## 1.6.1 [ rev. 02 ] Criteri di riduzione delle soglie di potenza per V.A.

Il **D.M. 52/2015** definisce, per ogni tipologia FER, criteri specifici, **localizzativi** e di **cumulo**, in applicazione dei quali si ha una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda il **criterio del cumulo con altri progetti**, l'Allegato del D.M. 52/2015 precisa che un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto in più impianti minori, di fatto riconducibili a un progetto unitario eludendo l'obbligo di verifica in base alle soglie definite nella Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Ai fini della riduzione della soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto è necessario far riferimento ai soli progetti di interventi di **nuova realizzazione** (progetti autorizzati) ricadenti nell'intorno di 1 km dall'impianto di progetto, appartenenti **alla stessa categoria progettuale<sup>(\*)</sup>** come definita dall'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

**Le autorità competenti devono rendere disponibili ai soggetti proponenti, secondo modalità opportune, le informazioni sui progetti autorizzati, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle Amministrazioni interessate.**

Sono **esclusi dall'applicazione** del criterio del cumulo i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma **già sottoposto alla procedura di VAS** ed approvato e, inoltre, i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità sia integrata nella procedura di VAS.

- (\*) Per impianti eolici: punto 2.d) impianti eolici sulla terraferma di potenza superiore a 1 MW.  
 Per impianti fotovoltaici: punto 2.b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW (ovvero tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ad esclusione di quelli integrati o parzialmente integrati posizionati su edifici, strutture e manufatti fuori terra, ai sensi dell'art. 5, c. 8 del D.M. 19/02/2007).  
 Per impianti idroelettrici: punto 2.h) e punto 7.d).  
 Per impianti di biogas/biomasse/bioliquidi/biometano: punto 1.g) Allegato B della L.R. 5/2010.

## 1.6.1 [ rev. 02 ]

## Criteri di riduzione delle soglie di potenza per V.A.

segue

## Decreto Ministeriale 52/2015 - Criteri localizzativi

Rif. Allegato	Tipo vulnerabilità	Localizzazione	FER	Riferimento	Fonte della documentazione
4.3.1	Zone umide	Territori soggetti alla convenzione di Ramsar	TUTTE	D.P.R. 448/1976	<a href="#">Geoportale nazionale</a> <a href="#">Geoportale regionale</a>
4.3.2	Zone costiere	Fascia 300m dalla linea di battigia (laghi)	TUTTE	art. 142, c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 42/2004	<a href="#">Sitap</a>
4.3.3	Zone montuose	Quota >1600 m slm (Alpi) Quota >1200 m slm (Appennini)	TUTTE		<a href="#">Sitap</a>
4.3.3	Zone forestali	Aree definite nel piano forestale regionale/ provinciale	TUTTE		<a href="#">Sitap</a>
4.3.4	Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette	Parchi e riserve di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della L. 394/1991	TUTTE	L. 394/1991	<a href="#">Geoportale nazionale</a> <a href="#">Geoportale regionale</a>
4.3.5	Rete Natura 2000	Aree designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)	TUTTE	D.P.R. 357/1997	<a href="#">Geoportale nazionale</a>

D.M. 52/2015 reperibile al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/631e8ae6-a966-4d8f-a5ef-d93a2f395f02>

segue

## 1.6.1 [ rev. 02 ]

## Criteri di riduzione delle soglie di potenza per V.A.

segue

## Decreto Ministeriale 52/2015 - Criteri localizzativi

Rif. Allegato	Tipo vulnerabilità	Localizzazione	FER	Riferimento	Fonte della documentazione
4.3.6	Qualità dell'aria ambiente	Aree di superamento soglie per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del D.Lgs. 155/2010.	NESSUN IMPIANTO FER		Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
4.3.6	Qualità dell'acqua dolce	Zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.	NESSUN IMPIANTO FER	Dgr XI/2893 del 02/03/2020	Programma d'Azione Regionale sui Nitrati
4.3.7	Aree a forte densità demografica	Centri urbani delimitati dagli strumenti urbanistici comunali posti all'interno dei territori comunali con densità > 500 abitanti/km <sup>2</sup> e > 50.000 abitanti.	TUTTE		Istat
4.3.8	Zone di importanza storica, culturale e paesaggistica	Aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarate di notevole interesse pubblico, e di cui all'art. 10 del medesimo decreto.	TUTTE	art. 136 e art. 10 c. 3 lett. a) D.Lgs. 42/2004	<a href="#">Sitap</a>

D.M. 52/2015 reperibile al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/631e8ae6-a966-4d8f-a5ef-d93a2f395f02>

# 1.6.2 [ rev. 02 ] Aree di cui alla lett. f), All. 3, D.M. 10/09/2010 MISE

Il nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato con D.G.R. 7553 del 15/12/2022 e pubblicato sul BURL n. 52 S.O. del 27/12/2022, rispondendo agli attuali obiettivi nazionali e sovranazionali di accelerazione e di semplificazione degli iter autorizzativi e di massima diffusione degli impianti FER, nell'**Allegato 13** fornisce le linee di indirizzo per la realizzazione di tali impianti, nonché delle opere di connessione, nelle aree del territorio regionale sulle quali insistono diverse tipologie di tutele normative, senza precluderla, e orientandola verso soluzioni tecnico-localizzative che tengano conto degli obiettivi di protezione del territorio.

i.	le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 art. 10, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo
ii.	le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
iii.	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ai sensi dell'art. 23 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale
iv.	le aree incluse nella <i>Rete Natura 2000</i> designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)
v.	le <i>Important Bird Areas (I.B.A.)</i> , individuate in base al Programma <i>International Council for Bird Preservation 1981</i> della Commissione europea
vi.	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)
vii.	istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta
viii.	aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, costituenti la Rete Ecologica
ix.	aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette
x.	aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione
xi.	le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, c. 7 del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo
xii.	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/1998 e s.m.i.


## 2

- 2.1 Flusso del procedimento amministrativo**
- 2.2 Documentazione minima - rev. 02**
- 2.3 Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale - rev. 02**
- 2.4 Confini amministrativi dell'area di impianto e della connessione: FERPAS sovracomunali**
- 2.5 Passi principali dell'iter autorizzativo - rev. 02**
- 2.6 Rispetto dei tempi di legge - rev. 02**
- 2.7 Gestione delle istanze a portale Procedimenti - rev. 02**

# 2.1

## Flusso procedimento amministrativo

### PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - PARTE 1




segue

# 2.1

## Flusso procedimento amministrativo

segue

### PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - PARTE 2




segue

# 2.1

## Flusso procedimento amministrativo

segue

### PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - PARTE 3



## 2.2 [ rev. 02 ]

# Documentazione minima

Al ricevimento della richiesta è necessario verificare che la **documentazione presentata** dal proponente sia **completa**, ovvero valutare la presenza di:

- ※ istanza completa caricata sul portale;
- ※ relazione a firma di un progettista abilitato, corredata degli elaborati progettuali necessari e comprensiva dell'eventuale relazione di calcolo strutturale, che attesti:
  - ∴ la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
  - ∴ il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
  - ∴ il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie.
- ※ documentazione attestante la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere di connessione;
- ※ preventivo per la connessione di rete (elettrica o gas naturale); qualora, con riferimento all'allacciamento alla rete elettrica, il proponente intenda abilitare la connessione contestualmente all'impianto, dovrà presentare anche gli elaborati tecnici redatti o validati dal gestore della rete elettrica;
- ※ atti di assenso eventualmente mancanti di altre Amministrazioni pubbliche e/o Enti diversi dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, lista degli atti di assenso da rilasciare da altre Amministrazioni pubbliche, corredata da tutti gli elaborati tecnici necessari all'acquisizione di tali atti di assenso.

**2.3** [ rev. 02 ]

**Verifica completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale**

La lista, presentata dal proponente, delle Amministrazioni competenti al rilascio di altri atti di assenso, deve essere **verificata** in base all'analisi del progetto di impianto e delle opere di connessione (vedi nel dettaglio le schede in **Appendice – Attività Istruttoria**).

Nella tabella sottostante si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali atti di assenso e le relative Amministrazioni competenti che, caso per caso, possono risultare necessari:

Ente/Amministrazione competente	Atto di assenso / Nulla Osta
CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Ente Parco/Comunità montane	Autorizzazione Paesaggistica
Comuni/Comunità montane/Ente delegato	Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco	Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale
Autorità idraulica competente	Parere di compatibilità idraulica / concessione di attraversamento
Gestore della rete stradale	Nulla osta attraversamento
Gestore della rete ferroviaria	Nulla osta attraversamento
Provincia tramite il SUAP	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Comune	Autorizzazione alle emissioni odorigene
Comune	Nulla osta in materia di inquinamento acustico
Altri Comuni interessati dall'impianto	Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Nulla Osta minerario per linee elettriche e impianti/Dichiarazione di non interferenza
ENAC	Parere di Compatibilità aeroportuale/aeronautica
ATS	Parere compatibilità con i regolamenti europei per rischio sanitario derivante da SOA
CMMI/Province/Autorità d'Ambito (ATO)/Comune	Autorizzazione scarichi acque reflue
Comando Provinciale di Vigili del Fuoco	Parere di conformità del progetto alla normativa antincendio
...	...

## 2.4

### Area di intervento e confini amministrativi: FERPAS sovracomunali

#### FOCUS SU FERPAS SOVRACOMUNALI

L'art. 6, c. 9-ter del D.Lgs. 28/2011 stabilisce che:

*«Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.»*

*L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.»*

Ai sensi della norma citata:

- :: il proponente presenta al Comune competente l'istanza tramite la piattaforma Procedimenti;
- :: il proponente invia via PEC a tutti i Comuni interessati dall'impianto copia della richiesta di PAS presentata al Comune competente, da caricarsi sulla piattaforma Procedimenti;
- :: il Comune nel cui territorio insiste la maggior porzione di impianto invia una richiesta di parere agli altri Comuni interessati e li convoca all'eventuale Conferenza di Servizi.

**All'impianto è associata un'unica istanza FERPAS.**

## 2.5 [ rev. 02 ]

# Passi principali dell'iter autorizzativo

**Se il Comune verifica l'assenza di compatibilità urbanistica e/o la non disponibilità delle aree dell'impianto e/o delle opere connesse, provvede all'emissione di un ordine motivato di non effettuare il previsto intervento entro i 30 gg dalla ricezione della dichiarazione.**

Qualora i 30 giorni siano già decorsi e il Comune verifichi l'assenza di tali presupposti, potrà **agire in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, **entro 12 mesi** dalla data di formazione del provvedimento, provvedendo ad annullarlo. Il provvedimento di annullamento dovrà essere motivato, evidenziando gli elementi di illegittimità del provvedimento iniziale, e la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla non realizzazione dell'opera, essendo decorsi i termini ed essendosi, in assenza di altre indicazioni, concretizzato un legittimo affidamento in buona fede del proponente, rispetto all'accoglimento della PAS.

Diversamente dal caso precedente, se il Comune verifica che la PAS sia istruibile, ma siano necessarie **integrazioni della documentazione**, il Comune provvede a richiederle entro 10 gg dalla ricezione dell'istanza.

**Nel caso siano necessari atti di assenso di competenza comunale** che non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente entro il termine di conclusione del relativo procedimento.

**Nel caso siano necessari atti di assenso di competenza di altre Amministrazioni/Enti**, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi (vedi *Scheda 2.1, parte 2 e parte 3*).

**L'inerzia dell'Amministrazione sottopone la stessa a diffide e ricorsi** da parte del proponente e al cristallizzarsi del titolo abilitativo con successivo onere per l'Amministrazione di dover ricorrere entro 12 mesi in **autotutela**, qualora ve ne siano i presupposti.


Per gli atti amministrativi vige la **presunzione di legittimità**. **Non è consentita alcuna attività istruttoria una volta che il titolo si è formato implicitamente**, salvo naturalmente che il Comune agisca in **autotutela**, se ricorrono i presupposti.

*segue*

### FASE CONCLUSIVA E PUBBLICAZIONE SUL BURL


L'art. 6, c. 7-bis) del D.Lgs. 28/2011 prevede che per gli interventi assoggettati alla PAS per i quali risulti decorso il periodo di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione senza che il Comune abbia provveduto ad attivare il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, il richiedente trasmette copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro i successivi dieci giorni.

Per le modalità di pubblicazione consultare la [pagina dedicata](#) di Regione Lombardia.



# 2.6 [ rev. 02 ]

## Rispetto dei tempi di legge



## 2.7 [ rev. 02 ]

# Gestione delle istanze a portale Procedimenti

La presentazione di una istanza FERPAS va eseguita **UNICAMENTE** attraverso il portale regionale **Procedimenti (NO PEC!)** - DGR XI/4803 del 31/05/2021 – *non sono ammissibili pratiche processate off-line attraverso PEC.*

**Il Comune traccia l'iter** del procedimento sul portale Procedimenti, inserendo le richieste di integrazioni, le sospensioni, e caricando la documentazione ricevuta dal proponente, l'eventuale provvedimento finale e gli eventuali atti di assenso/pareri/nulla osta emessi/ricevuti in corso dell'iter autorizzativo.

Le pratiche caricate attraverso il portale vanno sempre **CHIUSE** quando il procedimento autorizzativo è concluso, anche per formazione di silenzio/assenso.

Il portale in automatico riporterà come data di chiusura quella nella quale si è provveduto a cambiare lo «stato» dell'istanza in «abilitata», non la data effettiva del provvedimento autorizzativo. Per ovviare a tale criticità, **la data effettiva di chiusura del procedimento va sempre indicata sul portale** all'interno di un COMMENTO testuale:

- ∴ **per istanze con formazione del silenzio/assenso**, la data di formazione del silenzio/assenso;
- ∴ in caso di **determinazione** motivata, indicare la **data** della stessa e **caricare il documento** nella sezione "Allegati".

Il manuale utente del portale procedimenti/FER è disponibile al seguente link:  
[http://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/fer20/Manuale\\_FER\\_PAS\\_ente.pdf](http://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/fer20/Manuale_FER_PAS_ente.pdf)

La Task Force Rinnovabili è a disposizione per chiarimenti sulla corretta chiusura delle istanze a portale.

Per difficoltà di carattere tecnico, è possibile contattare l'help desk Aria S.p.A.:  
assistenza-fer@ariaspa.it - numero verde 800.070.090

segue

# 2.7 [ rev. 02 ]

## Gestione delle istanze a portale Procedimenti

segue

Si forniscono alcune indicazioni per la corretta **gestione e chiusura** di un'istanza FERPAS a portale Procedimenti.

1. Cliccare sull'icona in corrispondenza della pratica desiderata. Se non ancora gestita dal Comune, la pratica si trova nello stato «consegnata».
2. Cliccare su «Ricevimento Pratica» in alto a destra. Si aprirà una scheda che occorre compilare inserendo la data e il numero di protocollo assegnati dal Comune alla pratica. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «Ricevuta».
3. Per un'eventuale richiesta di integrazioni, cliccare sul tab «Integrazioni» e poi su «Nuova richiesta integrazione», compilando i campi richiesti. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «Sospesa». Per rispondere all'integrazione, il proponente clicca sul simbolo «>», carica le integrazioni e infine clicca su «Protocolla». La pratica si riporta nello stato raggiunto precedentemente alla richiesta di integrazione e può essere successivamente elaborata.

da 1 a 20 di 5 pratiche

ID PRATICA	IMPRESA	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROV	COMUNE	STATO	DT. PR.	N. PR.	ID REGIST...	STATO RE...	
FRPS49446	Aikirone	Bexenvenuta	KRNBVN96P65H760F	MI	BOLLATE	Consegnata				MI-15027-0...	ATTESA_A...	
FRPS45778	TTTT	TTTT	VCZVRC70A01C566Q	MI	MILANO	Ricevuta	01-09-2021	0012321		MI-15146-0...	ATTESA_A...	147

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49450 | STATO: CONSEGNA

FER HOME **RICEVIMENTO PRATICA** TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO INTEGRAZIONI CONFERENZA DI SERVIZI STORICO

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49451 | STATO: RICEVUTA

FER HOME VALUTAZIONE FORMALE TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO **INTEGRAZIONI** CONFERENZA DI SERVIZI COMUNICAZIONI STORICO

Non sono presenti richieste per la pratica corrente

+ Nuova richiesta integrazione

Bexenvenuta Aikirone | Ente comunale | COMUNE DI BOLLATE

ID PRATICA: FRPS49521 | STATO: SOSPESA

FER HOME ISTRUTTORIA DI MERITO TORNA ALL'ELENCO

PRATICA ALLEGATI DOCUMENTI PROCEDIMENTO **INTEGRAZIONI** CONFERENZA DI SERVIZI STORICO

Richieste di integrazione

DATA RICHIESTA	RICHIESTA	DATA PROTOCOLLO	NUMERO PROTOCOLLO	
08/02/2022	Integrazione: caricare Integrazione lato proponente	08/02/2022	111	10 >

Risposte all'integrazione

DATA RISPOSTA	RISPOSTA	DATA PROTOCOLLO	NUMERO PROTOCOLLO	
08/02/2022	eccolo			>


segue

## 2.7 [ rev. 02 ]

# Gestione delle istanze a portale Procedimenti

segue

- Cliccare su «Valutazione Formale» in alto a destra. Compilare i dati richiesti, selezionare il radio button «Accettata» o «Non Accettata» e cliccare su «Conferma». La pratica passa nello stato «In Istruttoria» (radio button Accettata) o «Formalmente non corretta» (Non accettata). In quest'ultimo caso la pratica è conclusa.
- Per convocare eventualmente una Conferenza di Servizi, cliccare sul tab «Conferenza di Servizi» e successivamente su «+ Convocazione», compilando i dati richiesti. Cliccando su «Conferma» la pratica passa nello stato «In Conferenza di Servizi». Al termine della CDS, cliccare su «+ Esito», «Conferma» e «Sì».
- Per completare la pratica cliccare su «Istruttoria di merito» in alto a destra. Compilare i dati richiesti, selezionare il radio button «Accettata» o «Non Accettata» e cliccare su «Conferma». La pratica passa nello stato «Abilitata» (radio button Accettata) o «Non Abilitata» (Non accettata).



Ora la pratica è conclusa.

In qualsiasi momento è possibile inserire allegati cliccando sul tab «Documenti Procedimento» e su «+ Nuovo».



Contenuto dell'Appendice

- A.1 Vincolo paesaggistico - *rev. 02*
- A.2 Impatto paesistico
- A.3 Vincolo idrogeologico
- A.4 Vincolo boschivo o forestale
- A.5 Fattibilità geologica
- A.6 Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)
- A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI – PGRA)
- A.8 Fascia di rispetto dalla rete ferroviaria e stradale
- A.9 Inquinamento acustico
- A.10 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti
- A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti
- B.1 Connessione alla rete elettrica - *nuovo*
- B.2 Impianti agrivoltaici - *nuovo*
- B.3 Accumuli (BESS) - *nuovo*
- B.4 Elettrolizzatori - *nuovo*
- B.5 Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole - *nuovo*
- B.6 Riconversione alla produzione di biometano - *nuovo*
- B.7 Emissioni odorogene
- B.8 Emissioni in atmosfera - *rev. 02*
- B.9 Scarico acque reflue, meteoriche e industriali - *nuovo*
- B.10 Connessione alla rete di gas metano

3

## 3

## Contenuto dell'Appendice

L'appendice è ripartita in due sezioni.

Nella **sezione A - Attività Istruttoria** vengono elencati, in modo schematico e non esaustivo, i vincoli che possono ricadere nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o nelle aree ubicate lungo il tracciato della connessione di rete, così come gli eventuali pareri/nulla osta/atti di assenso eventualmente necessari.

Con tali schede si vuole portare l'attenzione alla necessità di effettuare un'**analisi dettagliata del progetto**, in particolare della connessione alla rete, allo scopo di **evidenziare tutti i possibili vincoli ed intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, verificando la lista degli atti di assenso necessari presentata dal proponente ed eventualmente integrandola**. Le schede intendono fornire anche semplici indicazioni per il reperimento delle informazioni necessarie a tale verifica.

**Si invitano i Comuni a valutare con riferimento allo specifico progetto la richiesta dei pareri, nulla osta o atti di assenso necessari, coinvolgendo le amministrazioni effettivamente interessate.**

Si fa presente che il paragrafo «*Svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata*» della Parte III delle Linee Guida FER di Regione Lombardia (D.G.R. 4803/2021) indica gli strumenti pianificatori con i quali individuare l'elenco dei vincoli ricadenti sulle aree interessate dall'intervento (impianto ed opere di connessione di rete).

Nella **sezione B - Approfondimenti** si sono aggiunti approfondimenti relativi all'abilitazione delle opere di connessione unitamente agli impianti FER, ai sistemi di accumulo e agli elettrolizzatori, nonché alcune schede di dettaglio per specifici impianti FER.

Si è, inoltre, creata una specifica sezione dedicata agli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, biomasse, bioliquidi e di produzione di biometano con approfondimenti mirati per la valutazione dei progetti di nuova realizzazione e per la riconversione di impianti esistenti.

## 3.A.1 [ rev. 02 ]

# Vincolo paesaggistico

### DESCRIZIONE

Il vincolo paesaggistico è una forma di tutela per determinate aree o immobili che hanno rilevanza storica o ambientale. Per intervenire in tali aree è necessario chiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 42/2004.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 42/2004 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*»
- ∴ [Piano Territoriale Regionale](#) (PTR); ha natura ed effetti di **piano territoriale paesaggistico**

### ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Enti Parco/Comunità montane (L.R. 12/2005, art. 80)

### INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi all'interno delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

### PARTICOLARI SEMPLIFICAZIONI IN AREE IDONEE

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 199/2021 i progetti di impianti ricadenti in area idonea «ope legis» sono sottoposti al parere obbligatorio non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica. Decorso inutilmente il termine per l'espressione di tale parere l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

### DOCUMENTI DA CONSULTARE

Tutti i **vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004** si rilevano dalla cartografia regionale, provinciale e comunale. In particolare, si fa riferimento alla **carta dei vincoli**, parte integrante del P.G.T. comunale, strumento indispensabile per valutarne la presenza e identificare le prescrizioni collegate e descritte dagli articoli delle norme a cui rimandano. Il tecnico verifica le N.T.A. e il P.G.T. con tavola dei vincoli individuando la geolocalizzazione del luogo.

### OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

### PARTICOLARI MODALITÀ APPLICATIVE

Anche se non riferiti a interventi ricadenti nella procedura PAS, si fanno presenti le seguenti modalità semplificate:

- ∴ **Impianti fotovoltaici su edifici o su strutture edificate fuori terra**, ad eccezione degli edifici tutelati, ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004 per i quali sia presente specifico provvedimento di tutela, fermo restando quanto previsto dagli artt. 21 e 157 del medesimo codice (art. 7-bis, c. 5 D.Lgs. 28/2011). In questa casistica, tuttavia, l'autorizzazione viene emessa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza; decorso tale termine senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. **L'autorizzazione non è necessaria se l'edificio è tutelato ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e l'impianto non è visibile da punti panoramici, per l'installazione di pannelli integrati nelle coperture non realizzate in materiali della tradizione locale.**
- ∴ **Impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW** posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (ad eccezione di aree tutelate ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. b) e c). In questa casistica valgono le stesse disposizioni indicate per gli impianti fotovoltaici (art. 7-bis, c. 5-bis D.Lgs. 28/2011).
- ∴ **Impianti fotovoltaici al suolo** e relative opere di connessione ubicati in zone e aree industriali, artigianali, commerciali, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021. I relativi progetti sono previamente comunicati alla competente Soprintendenza che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, entro trenta giorni, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

### SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

[Geoportale della Lombardia - Sitap \(beniculturali.it\)](#) - <https://www.dati.lombardia.it/Cultura/mappa-beni-culturali-della-lombardia/hn64-ugit> - Sito istituzionale comunale (Piano Governo Territorio)

## 3.A.2

### Impatto paesistico

**L'esame dell'impatto paesistico è descritto nella PARTE IV - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI** delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Lombardo. **Si applica a tutti i progetti la cui realizzazione incide sull'aspetto esteriore di edifici e luoghi, al di fuori delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a esclusione degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture edificate fuori terra.**

**Il Comune/l'Ente delegato verifica la presentazione di valutazione di impatto paesistico da parte del proponente.**

- ∴ **Se l'impatto < soglia di rilevanza**, il progetto non necessita di ulteriori approfondimenti.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di rilevanza**, il progetto è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: questo comporta la redazione della relazione paesistica da parte del Proponente da allegarsi al progetto e l'espressione di giudizio di impatto paesistico da parte del Comune/Ente delegato che può avvalersi della commissione del paesaggio/edilizia.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di tolleranza**, il progetto non risulta approvabile a meno che non sia ricondotto, tramite modifiche progettuali o previsione di specifiche opere di mitigazione paesistico-ambientale, a un impatto paesistico.

**Il responsabile del procedimento può avvalersi, ai fini dell'espressione del giudizio di impatto paesistico, del parere della commissione del paesaggio o edilizia. I termini per il rilascio del provvedimento finale devono essere congrui ai tempi di svolgimento della PAS.**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ Parte IV «*Esame Paesistico dei Progetti*» (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951
- ∴ D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 «*Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*» (art. 146, c. 6 del D.Lgs. 42/2004)
- ∴ D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045 «*Approvazione - Linee guida per l'esame paesistico dei progetti - prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749*»

## 3.A.3

### Vincolo idrogeologico

#### DESCRIZIONE

**Il vincolo idrogeologico** è uno strumento di prevenzione e difesa del suolo in quanto limita a un uso conservativo le porzioni di territorio a rischio idrogeologico. Nelle aree sottoposte a vincolo, delimitate ai sensi del R.D. 3267/1923, gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione/nulla osta da parte dell'Ente competente.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 3267/1923
- ∴ D.G.R. 773/2013

#### ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO

Comuni/Comunità montane/Ente delegato

#### DOCUMENTI DA CONSULTARE

Carta delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico (Piano di Governo del Territorio)

#### SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico

#### OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

**Il rilascio dell'autorizzazione di svincolo** (ai sensi dell'art. 7 del R.D. 3267/1923 e dell'art. 44 della L.R. 31/2008 e s.m.i.) **non è necessario se non ci sono interventi di trasformazione del suolo.**

## 3.A.4

### Vincolo boschivo o forestale

#### **DESCRIZIONE**

Il vincolo forestale è apposto alle superfici coperte dai boschi i quali sono riconosciuti dalla legge quale bene giuridico di rilevante interesse pubblico.

Per le autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale in merito alla trasformazione del bosco, si rimanda al Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) previsto dal Titolo V della L.R. 31/2008 ed ai competenti Uffici Territoriali Regionali o alle Comunità montane e parchi regionali.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

∴ R.D. 3267/1923

∴ R.R. 5/2007

#### **ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO**

Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco

#### **INTERVENTI SOGGETTI**

Tutti gli interventi che comportano una trasformazione del bosco come taglio del bosco.

#### **DOCUMENTI DA CONSULTARE**

Cartografia forestale regionale: Carta forestale; Carta del governo del bosco del Piano di Indirizzo Forestale.

#### **SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO**

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: carta delle aree soggette a vincolo forestale

#### **OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI**

Tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono all'interno delle aree vincolate.

## 3.A.5

### Fattibilità geologica

#### **DESCRIZIONE**

Individuazione di vincoli e problematiche di carattere geologico presenti sul territorio con conseguente suddivisione del territorio in 4 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:

- CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
- CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
- CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
- CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- ∴ L.R. 12/2005 (art. 56 e art. 57)
- ∴ D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i. (Componente geologica, idrogeologica e sismica)
- ∴ D.Lgs. 152/2006, art. 95 «Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano»

#### **ENTE COMPETENTE ALLA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA**

Comuni

#### **INTERVENTI SOGGETTI**

Tutti gli interventi edilizi, definiti nelle Norme tecniche di attuazione allegate al P.G.T.

#### **DOCUMENTI DA CONSULTARE**

Norme Geologiche di Piano - Componente geologica di supporto al P.G.T. – Carta dei vincoli e Carta di Fattibilità Geologica

#### **SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO**

Sito istituzionale comunale - MULTIPLAN - Regione Lombardia - PGTWEB: carta della Fattibilità geologica

#### **OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI**

Tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono nelle aree in classe 4 - *Fattibilità con gravi limitazioni.*

## 3.A.6

### Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

#### DESCRIZIONE

**È fatto divieto assoluto** di edificazione e scavo a distanza inferiore ai 10 metri da "[...] fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" (art. 93, lett. f) e art. 96 del R.D. n. 523/1904). Solo per i canali irrigui o di bonifica, all'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati le fasce di rispetto possono essere ridotte a 5 metri, in deroga a quanto previsto dalla normativa.

Occorre distinguere i **vincoli che riguardano l'alveo e le sue sponde (per la parte demaniale) dalle verifiche della fascia di rispetto ai lati dei corsi d'acqua (fascia tutela paesaggistica, fasce fluviali di rispetto idrogeologico).**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 523/1904
- ∴ D.G.R. VI/47310 del 22/12/1999, D.G.R. XI/5714 del 15/12/2021 e D.G.R. XII/1615 del 18/12/2023
- ∴ R.R. 3/2010 e R.D. 368/1904 per la bonifica e i canali irrigui

#### ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELLA CONCESSIONE IN AREA DEMANIALE/NULLA OSTA E PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA IN FASCIA DI RISPETTO

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) è competente sui tratti del reticolo idrico principale indicati nell'Allegato b della D.G.R. 10/7581 del 18/12/2017 e s.m.i.

Per il RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: Regione Lombardia.

Per IL RETICOLO IDRICO MINORE: Comuni/Comunità Montane.

Per il RETICOLO IDRICO DI BONIFICA E/O DI IRRIGAZIONE: i consorzi del comprensorio irriguo e/o di bonifica su cui ricade il canale d'interesse oppure i canali i cui Enti o privati si sono convenzionati con il consorzio competente.

*segue*

## 3.A.6

### Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

segue

#### INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi, realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati.

#### DOCUMENTI DA CONSULTARE

Studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore, Carta dei Vincoli della Componente geologica di supporto al P.G.T. («Documento di Polizia idraulica»)

#### SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Regione Lombardia - MULTIPLAN - Carta dei Vincoli - RIMWEB e PGTWEB: carta del Reticolo

#### OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Oltre alle concessioni per le derivazioni ai sensi del R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle acque*), gli impianti e le opere che interferiscono con i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto sono soggette a tutela, a divieti assoluti o ad attività regolamentate che richiedono concessione o nulla osta.

Risultano soggette a regolamentazione (concessione e nulla osta):

:: opere di derivazione e opere accessorie, canali di restituzione, cavidotti o tubazioni interrato o sospese.

**Altre opere quali impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a biomasse e relative opere connesse, devono mantenersi all'esterno della fascia di rispetto fluviale.**

## 3.A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

### DESCRIZIONE

La realizzazione di opere in corrispondenza di aree potenzialmente allagabili o in dissesto deve essere sottoposta al vaglio dell'Autorità competente in materia che ne valuta la compatibilità con la pericolosità dell'area, sulla scorta dei risultati dello “studio di compatibilità” di dettaglio allegato al progetto.

Sui corsi d'acqua privi di fasce esondazione del PAI, sono state stabilite le aree potenzialmente allagabili del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) in recepimento a quanto prevede la direttiva europea Direttiva 2007/60/CE e che differenzia tra:

- ∴ Fascia A (Fascia di deflusso della piena),
- ∴ Fascia B (Fascia di esondazione),
- ∴ Fascia C (Fascia di inondazione per piena catastrofica).

Per i corsi d'acqua minori sono state definite tre aree potenzialmente allagabili – *alluvioni frequenti* (aree P3/H); *alluvioni poco frequenti* (aree P2/M); *alluvioni rare* (aree P1/L) – soggette anch'esse alle N.d.A del PAI e alla normativa regionale in materia.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ N.d.A. del PAI
- ∴ D.G.R. 6738/2017, D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

### ENTE COMPETENTE AL PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)/Regione Lombardia/Comuni

*segue*

## 3.A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

segue

### INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati.

In sintesi:

- ∴ le opere che ricadono in aree in dissesto idrogeologico sono soggette rispettivamente alle limitazioni imposte dagli artt. 9, 50 e 51 delle N.d.A. del PAI;
- ∴ le opere e le relative infrastrutture a rete che ricadono anche parzialmente nelle fasce fluviali A, B, in fascia C e a tergo di un limite di fascia B di progetto del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché nelle aree allagabili classificate P3/H e P2/M del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sono soggette rispettivamente alle limitazioni imposte dagli artt. 9, 29, 30 e 38 delle N.d.A. del PAI e relative varianti/aggiornamenti;
- ∴ i progetti/interventi che ricadono in fascia C del PAI o in area P1/L del PGRA o in area Em per i corsi d'acqua non fasciati, sono soggetti all'art. 9 c. 6-bis e art.31 c. 4 delle N.d.A. del PAI che demandano alle Norme di Attuazione del PGT e Piano delle Regole per la regolamentazione di tali aree e stabiliscono la competenza in capo all'Ente Locale;
- ∴ le categorie di opere soggette a V.I.A. sono sempre da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- ∴ per quanto riguarda una valutazione preliminare circa la fattibilità tecnico-realizzativa dell'impianto in progetto, si può far riferimento alle schede dal n. 27 al n. 42 e 43 dell'Allegato 13 del PREAC di R.L. (D.G.R. 7553/2022).

### DOCUMENTI DA CONSULTARE

Cartografia del PAI e del PGRA, Componente geologica di supporto al P.G.T.

### SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - [Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po](#) - [Geoportale](#) della Regione Lombardia - PGTWEB: Carta dei Vincoli

## 3.A.8 Fascia di rispetto delle reti ferroviaria e stradale

L'impianto FER non può essere posizionato all'interno della fascia di rispetto di eventuali reti di viabilità stradale e/o ferroviaria adiacenti, a meno di acquisire parere favorevole del gestore. Al fine della valutazione della distanza dal ciglio stradale, si fa riferimento alla posizione delle recinzioni che delimitano l'area dell'impianto.

**DISTANZA DI RISPETTO DA RETE FERROVIARIA: 30 m** tra la recinzione e la rotaia più vicina (in riferimento all'art. 49. D.P.R. 753/1980 inerente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

**DISTANZE DI RISPETTO DA RETE STRADALE** — Art. 26, *Titolo II - Costruzione e tutela delle strade*, del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992)

*Art. 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati*

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
  - a) 60 m per le strade di tipo A;
  - b) 40 m per le strade di tipo B;
  - c) 30 m per le strade di tipo C;
  - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
  - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

## 3.A.9

### Inquinamento acustico

Le domande per il rilascio di **concessioni edilizie** relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive**, dei **provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture**, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico** (art. 8, c. 4 L. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»).

Il **Comune competente** rilascia il **nulla osta** in materia di inquinamento acustico, previo parere di **ARPA** (art. 5, c. 3 L.R. 13/2001).


**Il nulla osta risulta obbligatorio per ogni impianto FER.**

## 3.A.10 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

Con riferimento alle condutture elettriche che attraversano zone demaniali, fiumi, torrenti, strade pubbliche, ferrovie, linee di servizio, è necessaria la Dichiarazione di non interferenza o l'acquisizione del Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nulla osta minerario è richiesto ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933.

**Semplificazione della procedura** con la D.D. 11 giugno 2012.



**Il Comune competente deve verificare la presentazione da parte del proponente della Dichiarazione di non interferenza o Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.**

Per approfondimenti si rimanda alla pagina:

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti/>

## 3.A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti

### DESCRIZIONE

Nelle aree circostanti gli aeroporti civili e militari vengono stabilite aree concentriche, allineate con i percorsi di avvicinamento, di atterraggio e di decollo degli aerei, a diverso grado di tutela, la cui estensione è funzione della localizzazione, del numero e dell'orientazione delle piste, dell'importanza e della tipologia dell'aeroporto.

Tali aree, soprattutto in quelle più vicine all'aeroporto, devono garantire l'assenza di elementi di disturbo al traffico aereo.

A questo scopo si distinguono generalmente quattro zone di tutela (A, B, C e D) con limitazioni d'uso del territorio progressivamente minori dalla A alla D.

Gli **Enti Locali**, nell'esercizio delle loro competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, **adeguano i propri strumenti di pianificazione** alle prescrizioni dell'ENAC.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Per gli **aeroporti civili**: D.Lgs. 96/2005 e in particolare l'art. 707 «*Determinazione delle zone soggette a limitazioni*» e l'art. 715 «*Valutazione di rischio delle attività aeronautiche*».

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha redatto linee guida su tematiche specifiche:

- :: [LG-2022/002-APT «Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali»](#), Ediz. n.1 del 26/04/2022;
- :: Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici (D.Lgs. 387/2003) - 0013259/DIRGEN/DG, Protocollo del 25/02/2010.

Per gli **aeroporti militari**: art. 710 del D.Lgs. 96/2005 e art. 3 del D.M. della Difesa 258/2012.

### DOCUMENTI DA CONSULTARE

Mappe aeronautiche pubblicate mediante deposito nell'ufficio del/i Comune/i interessato/i.

## 3.A.11 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti

segue

### OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Gli elementi di disturbo al traffico aereo possono essere rappresentati da **strutture molto sporgenti** dalla superficie topografica o da **superfici riflettenti**, come rispettivamente gli **impianti eolici** (di fatto assenti nel territorio lombardo) e **impianti fotovoltaici**.

- ∴ **Per impianti fotovoltaici posti a distanza superiore a 6 km dagli aeroporti non è richiesto nulla osta/parere a valle di istruttoria valutativa ENAC.** Il professionista che redige il progetto attesta, **in apposita dichiarazione asseverativa**, che l'ubicazione dell'impianto risulta fuori dall'area di interesse ENAC, assumendo la responsabilità correlata ai dati forniti.
- ∴ **Per impianti fotovoltaici posti a distanza inferiore a 6 km dagli aeroporti è richiesto nulla osta/parere a valle di istruttoria valutativa ENAC**, per la quale il tecnico abilitato attesta le caratteristiche di "non abbagliamento" dell'impianto in progetto derivate dall'analisi dei potenziali rischi di abbagliamento.

Sono esclusi dalla valutazione di ENAC i "piccoli impianti" fino a 20 kW per uso domestico; gli impianti medi sino a 100 kW con superficie complessiva inferiore ai 500 m<sup>2</sup> e gli ampliamenti degli impianti esistenti che non alterino le valutazioni di impatto visivo.

Il sistema fotovoltaico tradizionale è il più compatibile con l'uso del suolo limitrofo all'area aeroportuale.

Secondo le nuove indicazioni di ENAC sarà possibile, nella maggior parte dei casi, ottenere l'autorizzazione per impianti fotovoltaici che si trovano fino a 6 km dagli aeroporti.

### ENTI COMPETENTI

La realizzazione di un impianto FER, al di fuori delle aree ad inedificabilità assoluta, ma all'interno delle aree tutelate, è da sottoporre al parere di compatibilità aeroportuale/aeronautica da parte di:

- ∴ ENAC - Lombardia (autorità amministrativa), ENAV S.p.A. (Autorità ATS), SEA e SABCO (Esercente o Ente Gestore) per gli **aeroporti civili**;
- ∴ Aeronautica Militare (Ministero della Difesa) per gli **aeroporti militari**.

## 3.B.1 [nuovo]

### Connessione alla rete elettrica

In base agli artt. 4, c. 2-bis e 6 del D.Lgs. 28/2011 e alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/9/2010), la PAS abilita il proponente alla **costruzione** ed all'**esercizio dell'impianto e delle opere connesse**, qualora espressamente indicato nell'istanza.

Le Linee Guida Nazionali stabiliscono che *“tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente”*.

Si ricorda, tuttavia, che il **cavidotto**, inteso come **“impianto di connessione”** di un impianto FER, può essere ripartito in:

- :: **impianto di utenza** per la connessione, compreso tra l'impianto di produzione e la cabina di consegna dell'impianto, anch'essa appartenente all'impianto di utenza, la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono **di competenza del produttore**;
- :: **impianto di rete** per la connessione, compreso tra la cabina di consegna dell'impianto e la rete del distributore, **di competenza del gestore di rete**, che entrerà a far parte della rete elettrica di distribuzione o di trasporto, con obbligo di connessione dei terzi.

Per stabilire la corretta modalità autorizzativa delle opere di connessione, pertanto, si dovrà tenere in considerazione:

- 1) la richiesta da parte del proponente di autorizzare le opere di connessione contestualmente all'impianto FER, verificando la coerenza di quanto richiesto con il preventivo di connessione del gestore di rete;
- 2) la disponibilità delle aree su cui verrà realizzata la connessione (ad esempio, nel caso di passaggio sotto strada pubblica, il rilascio, nell'ambito del procedimento di PAS, dell'autorizzazione all'occupazione/manomissione di suolo pubblico);
- 3) la funzione “di utenza” o “di rete” del tratto di cavidotto da autorizzare;
- 4) la compatibilità delle opere di connessione con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti;
- 5) le interferenze con strade comunali, provinciali, statali, autostrade, ferrovie, impianti/linee di telecomunicazioni, oleodotti, cavidotti, gasdotti, canali irrigui e corsi d'acqua in genere.

L'autorizzazione delle linee elettriche disgiuntamente dall'impianto FER è regolata dalla *normativa nazionale e regionale* in materia (D.M. 20/10/2022, D.P.R. 327/2001 e L.R. 3/2009, L.R. 52/1982 e D.G.R. 619/2023).

## 3.B.2 [nuovo]

### Impianti agrivoltaici

Un impianto agrivoltaico è un “**impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione**” (*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici* - giugno 2022, documento prodotto dal MASE Dipartimento per l’Energia, CREA, GSE, ENEA, RSE).

Per l’accertamento della condizione di impianto agrivoltaico, si può fare riferimento ai **requisiti** indicati dalle citate [Linee Guida](#):

- ∴ **REQUISITO A1** - Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione **Sagricola**  $\geq 0,7$  **Stot**, Stot: superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia (*Sagricola*) e per produzione elettrica (*Spv*)  
almeno il 70% della superficie Stot deve essere destinato all’attività agricola
- ∴ **REQUISITO A2** - È previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella dedicata all’attività agricola ( $LAOR = Spv/Sagricola$ ): **LAOR**  $\leq 40\%$
- ∴ **REQUISITO B** - Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale  
Si ritiene necessario:
  - ▷ verificare la **continuità dell’attività agricola** valutando l’**esistenza e la resa della coltivazione** e verificando il **mantenimento dell’indirizzo produttivo**;
  - ▷ **verificare il rispetto di una producibilità elettrica minima:  $FVagri \geq 0,6 FVstandard$**

segue

## 3.B.2 [nuovo]

### Impianti agrivoltaici

segue

#### Impianto agrivoltaico avanzato

In aggiunta ai requisiti **A** e **B** previsti per identificare un impianto agrivoltaico, per poter considerare un impianto «**agrivoltaico avanzato**», le Linee Guida condivise dal MASE prevedono il rispetto di:

- ∴ **REQUISITO C** - L'impianto agrivoltaico adotta **soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra**, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- ∴ **REQUISITO D** - Il sistema agrivoltaico è dotato di un **sistema di monitoraggio** che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

In particolare il D.L. 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio di:

D.1) risparmio idrico;

D.2) continuità dell'attività agricola.

Il rispetto di un ulteriore **REQUISITO E**, che prevede la dotazione di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici oltre ai **REQUISITI A, B, C, e D**, è **pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR**.

Solo al fine dell'ottenimento degli incentivi, si prevede che il Soggetto Proponente sia una Impresa agricola e/o una ATI formata da imprese del settore energia e del settore agricolo.

segue

## 3.B.2 [nuovo]

## Impianti agrivoltaici

segue

**Indirizzi di Regione Lombardia per impianti agrivoltaici (D.G.R. 2783 del 15/7/2024)**

Regione Lombardia ha emanato la **D.G.R. 2783** del 15/7/2024 «INDIRIZZI IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE», ad integrazione del PREAC.

Nelle aree agricole di categoria A, caratterizzate da produzioni di particolare tipicità (DOP, IGP, ecc.), sono considerati realizzabili **unicamente impianti agrivoltaici avanzati**.

Nelle aree agricole di categoria B1, caratterizzati prevalentemente da specifiche produzioni (risaie, vigneti, frutteti e frutteti minori, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto), sono considerati realizzabili gli **impianti agrivoltaici** e gli **impianti agrivoltaici avanzati**.

Nelle aree agricole di categoria B2, caratterizzati prevalentemente da produzione di seminativi, sono considerati realizzabili gli **impianti agrivoltaici** e gli **impianti agrivoltaici avanzati**.

Vengono, inoltre, indicati:

- ※ la documentazione integrativa da allegare all'istanza (tra cui la relazione agronomica e la relazione di monitoraggio economica e pedologica comprovante la continuità dell'attività agricola);
- ※ i requisiti da valutare ai fini del rilascio del titolo abilitativo e della conduzione dell'impianto:
  - ※: **Requisito A**: l'impianto rientra nella definizione di agrivoltaico o agrivoltaico avanzato;
  - ※: **Requisito B**: valutazione dell'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica;
  - ※: **Requisito C**: comprovare la continuità dell'attività agricola, da valutare nel corso di esercizio dell'impianto;
  - ※: **Requisito D**: requisito soggettivo.

La D.G.R. richiama, infine, le indicazioni da considerare per l'**inserimento paesaggistico** degli impianti.

## 3.B.3 [nuovo]

### Accumuli (BESS)

Le autorizzazioni dei sistemi di accumulo elettrochimico sono disciplinate dall'**art. 1 del D.L. 7/2002**, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2002, dall'art. 62, c. 1 del D.L. 76/2020 e dall'art. 31 del D.L. 77/2021.

Si fa presente che **la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico con potenza inferiore a 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera** e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal D.Lgs. 42/2004, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta richiesti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del gestore di rete competente.

La procedura **PAS**, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, è applicabile nei seguenti casi:

- :: interventi che non comportano estensione delle aree di impianto, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, con ubicazione:
  - ▷ all'interno di aree ove sono situati impianti industriali (anche non più operativi o in corso di dismissione);
  - ▷ all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio;
  - ▷ presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione.
- :: in combinato con impianti di FER autorizzati/in esercizio, qualora non si abbia occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente.

Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo **stand-alone** e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA, salvo che tali procedure non siano richieste per le opere di connessione.

## 3.B.4 [nuovo]

# Elettrolizzatori

L'**elettrolizzatore**, o cella elettrolitica, è un dispositivo elettrochimico che consente, in presenza di un elettrolita e di una membrana, la reazione di scissione elettrolitica delle molecole di acqua ( $H_2O$ ) nei suoi costituenti, idrogeno ( $H_2$ ) e ossigeno ( $O_2$ ), reazione ottenuta fornendo elettricità sotto forma di corrente continua.

Le procedure autorizzative per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e delle infrastrutture connesse (compresi compressori, depositi ed eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto), sono disciplinate dall'art. 38 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dall'art. 23, c. 5-bis del D.L. 36/2022.

Si fa presente che la realizzazione dei **solli elettrolizzatori**, di **potenza fino ai 10 MW**, in aree con qualsiasi destinazione urbanistica costituisce **attività libera** e non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo (*art. 38, lett. a*).

La procedura **PAS** per **elettrolizzatori e infrastrutture connesse** è applicabile **all'interno di aree industriali o in aree in cui sono situati impianti industriali** (anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili) ancorché non più operativi o in corso di dismissione, **purché la realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree, aumento degli ingombri in altezza e non richieda una variante urbanistica** (*art.38, lett. b*).

*segue*

## 3.B.4 [nuovo]

# Elettrolizzatori

segue

### PROCEDURE AMBIENTALI

Con riferimento ad “**impianti chimici integrati** per la produzione di idrogeno verde, ovvero rinnovabile, ossia ad **impianti per la produzione su scala industriale (\*)**, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde, ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro” è prevista, indipendentemente dalla capacità produttiva la **VIA di competenza statale** (punto 6-bis, Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006).

L’installazione e il successivo esercizio di **impianti di produzione di idrogeno su scala industriale** sono in ogni caso soggetti a:

- ∴ **AIA di competenza provinciale** - per impianti di capacità produttiva complessiva minore o uguale a 100 Gg/anno;
- ∴ **AIA di competenza statale** - per impianti di capacità produttiva complessiva maggiore di 100 Gg/anno.

**Nel caso in cui non si ravvisi la produzione su scala industriale** (ad esempio elettrolizzatori alimentati da impianti FER) sarà da valutare caso per caso la necessità di acquisire eventuali autorizzazioni ambientali per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in progetto.

(\*) Con riferimento al concetto di produzione “su scala industriale” ad oggi non sono stati ancora emanati specifici indirizzi interpretativi ai sensi dell’art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/2006, o linee guida interpretative che lo definiscano univocamente, per cui, come indicato nell’Allegato VIII alla Parte II del TUA, punto D, lett. b), l’interpretazione del termine e la valutazione in relazione allo specifico impianto o progetto spetta caso per caso all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.

## 3.B.5 [nuovo]

### Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole

L'art. 12, c. 7 del D.Lgs. 387/2003 dispone che *“gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]”*, tuttavia per poter applicare la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 28/2011 devono essere rispettati tutti i requisiti preliminari che condizionano l'applicabilità della stessa: è richiesta, oltre alla disponibilità dell'area, la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

Ad eccezione dei casi in cui i regolamenti edilizi locali prevedano espressamente altre categorie d'opera per le *Zone Omogenee E*, con l'indicazione dei relativi parametri e indici edificatori, tale compatibilità per i progetti di impianti a biomasse può sussistere nel rispetto delle disposizioni del Titolo III della L.R. 12/2005, in particolare agli artt. 59 *“Interventi Ammissibili”* e 60 *“Requisiti soggettivi e oggettivi”*, tra le quali si richiamano le seguenti:

- ∴ Sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo [...] nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del C.C. [...];
- ∴ Le attrezzature e le infrastrutture produttive non possono superare il rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale (compresi terreni in comuni contermini);
- ∴ Il permesso di costruire che può essere rilasciato esclusivamente:
  - a. all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'art. 59, c. 1, a titolo gratuito;
  - b. al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive [...], subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
- ∴ Il permesso di costruire è subordinato:
  - a. alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola;
  - b. all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
- ∴ Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione.

segue

## 3.B.5 [nuovo]

### Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano in aree agricole

segue

#### REQUISITI GENERALI

L'attività istruttoria per l'autorizzazione di impianti a biogas, biomasse, bioliquidi e biometano dovrà accertare il soddisfacimento almeno dei requisiti di seguito riportati.

#### BIOMASSE IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

Le biomasse in ingresso devono essere conformi alla definizione di cui all'art. 2, c. 1 del D.Lgs. 28/2011, non devono essere classificate come rifiuti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e, ai soli fini degli incentivi statali, essere compatibili con quelle indicate alle *Tabelle 1-A e 1-B* del D.M. 23/06/2016.

Il proponente deve attestare la provenienza delle matrici in ingresso e comprovare i quantitativi di fornitura in base alla ricetta tipo dichiarata.

Per l'utilizzo di sottoprodotti sussiste l'onere di dimostrazione del rispetto di tutti i criteri definiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. A tal riguardo si precisa che RL con [D.G.R. 2415/2024](#) fornisce indicazioni per considerare i residui della manutenzione del verde pubblico e privato (sfalci verdi e potature) come sottoprodotti utilizzabili nei processi di digestione anaerobica.

segue

## 3.B.5 [nuovo]

Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano  
in aree agricole

segue

**DIGESTATO IN USCITA DALL'IMPIANTO**

Il digestato può avere una destinazione agronomica solo se prodotto in conformità all'art. 22 del D.M. 5046/2016 e in attuazione della [D.G.R. 3634/2024](#) per le ZVN e della [D.G.R. 3635/2024](#) per ZnVN (*Normativa Nitrati* aggiornata al 16 dicembre 2024) che prevedono, sulla base del quantitativo di azoto gestito, la presentazione della Comunicazione Nitrati e del PUA, qualora richiesto. Tale normativa permette, inoltre, di considerare il volume del post fermentatore utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, anche se apparentemente in contraddizione con l'efficienza dell'impianto.

Vanno quindi accertate non solo la tipologia e le modalità di approvvigionamento delle matrici in ingresso, ma anche l'effettiva destinazione del digestato individuando i terreni che possono garantire il recepimento del quantitativo di azoto (*kg N*) prodotto. In caso di cessione a terzi, vanno presentati i rapporti contrattuali con gli utilizzatori e l'identificazione dei terreni sui quali viene gestito il digestato. Le aziende, infatti, non possono acquisire quantitativi di digestato oggetto di utilizzazione agronomica superiore alla propria capacità ricettiva calcolata sulla base delle superfici spandibili disponibili.

L'eventuale inserimento nella ricetta di alimentazione di matrici ammesse ai fini degli incentivi statali, ma non comprese nell'elenco dell'art. 22 del D.M. 5046/2016, rende il digestato non più idoneo allo spandimento agronomico.

Esempi di matrici derivate da processi di estrazione che rilasciano sostanze chimiche, se non diversamente attestato, e che rendono il digestato non idoneo allo spandimento agronomico sono il *glicerolo*, le *oleine* e la *pasta saponosa*.

Nel caso in cui il digestato prodotto venga commercializzato come fertilizzante, invece, si dovranno rispettare il R.E. 2019/2009 e il D.Lgs. 75/2010.

segue

## 3.B.5 [nuovo]

Impianti Biogas, Biomasse, Bioliquidi e Biometano  
in aree agricole

segue

**DISPONIBILITÀ DELL'AREA DI IMPIANTO**

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 28/2011 il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, comprese le eventuali aree esterne al perimetro di impianto interessate dalla condotta di biometano di collegamento alla cabina di consegna Re.Mi. e la cabina stessa. In questi casi va presentato un dettagliato progetto della condotta del biometano per poter prevedere e attuare misure idonee alla sua protezione e salvaguardia da eventuali azioni o interferenze esterne.

Parimenti andrà dimostrata la disponibilità delle aree attraversate da un liquamodotto all'esterno del perimetro di impianto qualora sia previsto nel progetto.

Si potranno ottenere durante il procedimento amministrativo le idonee concessioni all'attraversamento di strade comunali o provinciali e canali del reticolo idrico, sempre sulla scorta di un dettagliato progetto.

**VINCOLO NON EDIFICANDI IN ZONA AGRICOLA**

Nel caso si realizzino edificazioni in zona agricola, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 12/2005 le superfici coperte delle infrastrutture produttive non possono superare il rapporto del 10% dell'intera superficie aziendale (compresi terreni in comuni contermini) e va individuata l'area sulla quale apporre il vincolo *non edificandi*. L'atto di vincolo dovrà essere trascritto presso i registri immobiliari.

**TRAFFICO VEICOLARE**

La valutazione dell'impatto veicolare sulle infrastrutture viarie dovrà tenere in considerazione l'effettiva provenienza delle biomasse in ingresso così come, in uscita, della destinazione del digestato prodotto, trasportati con idonei mezzi e calcolati con una portata realistica (ad esempio i mezzi agricoli hanno verosimilmente una portata di 13 t). L'incidenza dei viaggi va valutata, inoltre, in considerazione di una realistica tempistica stagionale di approvvigionamento e di distribuzione del digestato in caso di utilizzo agronomico dello stesso.

## 3.B.6 [nuovo]

## Riconversione alla produzione di biometano

L'art. 8-bis, c. 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 28/2011 dispone che:

*“a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica o gas residuati dai processi di depurazione [...]”*

Con circolare emessa nel luglio 2024, Regione Lombardia ha interpretato l'art. 8-bis, c. 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 28/2011 prevedendo l'applicabilità della PAS di cui all'art. 6 del medesimo decreto agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica o gas residuati dai processi di depurazione anche qualora il progetto preveda modifiche impiantistiche comprensive di aumento della capacità produttiva dell'impianto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D.Lgs. 28/2011, condizione per l'applicabilità della PAS è la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, oltre alla disponibilità dell'area.

Particolare attenzione va posta nel caso in cui i nuovi impianti siano realizzati al di fuori del perimetro di impianto e in area agricola. Si precisa, infatti, che nelle *Zone Omogenee E* del territorio regionale valgono le disposizioni del Titolo III della L.R. 12/2005 e, in particolare, all'art. 59 *“Interventi ammissibili”* e all'art. 60 *“Requisiti soggettivi e oggettivi”*. A queste devono aggiungersi le disposizioni del PGT comunale che potrebbero includere ulteriori limiti e prescrizioni.

Il rilascio di CO<sub>2</sub> da *off-gas* non rappresenta una nuova emissione in atmosfera soggetta ad autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. [vd. Scheda 3.B.5]

Gli interventi di riconversione potrebbero richiedere un adeguamento delle garanzie finanziarie già depositate in fase dell'autorizzazione originariamente rilasciata per la costruzione dell'impianto di produzione di biogas.

## 3.B.7

### Emissioni odorigene

Per i **nuovi impianti e/modifiche** che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene risulta necessaria la **caratterizzazione delle emissioni odorigene** in termini oggettivi e misurabili.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ PGT vigente
- ∴ Regolamento locale di igiene
- ∴ Norme tecniche UNI EN 13725:2004, UNI 10796:2000, UNI 10964:2001
- ∴ D.Lgs. 152/2006 *Testo Unico Ambientale*
- ∴ Linee guida D.G.R. IX/3018 del 15/02/2012 *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”*
- ∴ D.M. 309/2023 (MASE) *“Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*

L’ambito di applicazione delle Linee Guida D.G.R. IX/3018 è il seguente:

- ∴ attività soggette ad AIA;
- ∴ attività di gestione rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
- ∴ attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

Si rammenta che le autorizzazioni AIA o ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 possono contenere dei limiti più restrittivi alle emissioni odorigene.

Il **Comune competente** deve rilasciare l’**autorizzazione alle emissioni** e può avvalersi di **ARPA** per un **supporto tecnico** e per l’**esecuzione di controlli e sopralluoghi**.

Nell’autorizzazione che verrà rilasciata, tenuto conto delle assunzioni progettuali, l’autorità competente indicherà le emissioni odorigene che dovranno essere convogliate e quelle che potranno rimanere diffuse. Saranno indicate, nell’autorizzazione, le prescrizioni, sia gestionali sia tecniche, che il gestore dovrà attuare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive, le prestazioni espresse in portata di odore e le modalità di controllo.

## 3.B.8 [ rev. 02 ]

### Emissioni in atmosfera

Gli **impianti di combustione**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale superiore a 1 MW, alimentati a biomasse o a biogas di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, non ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale superiore a 3 MW, sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per potenze inferiori alle soglie indicate è comunque necessario garantire il rispetto dei valori limite di emissione e le prescrizioni da applicare ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Particolare attenzione va rivolta al **COT** (Carbonio Organico Totale), **indicatore della qualità dei fumi del cogeneratore** e rappresenta il carbonio organico presente negli stessi, normalmente distinto in:

- ∴ COT metanico - metano incombusto, un vero inquinante;
- ∴ COT non metanico - non considerato inquinante, ma climalterante (gas serra).

Con l'approvazione del D.M. 118/2016 (GU 30/6/2016) è stato stabilito un limite riferito alla frazione metanica.

Gli NO<sub>x</sub>, ossidi di azoto, e gli SO<sub>x</sub>, ossidi di zolfo, sono inquinanti insidiosi perché molto corrosivi e principali responsabili delle piogge acide.

**Gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione vanno autorizzati da parte dell'autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione ha validità quindici anni.**

**In fase di abilitazione di un procedimento PAS è opportuno verificare che il progetto preveda la rispondenza delle emissioni dei fumi in conformità alle prescrizioni normative sopra indicate.**

#### ENTI COMPETENTI

**Province/CMMi**, che possono avvalersi di **ARPA** per il supporto tecnico necessario alla valutazione del progetto in termini di emissioni.

*segue*

## 3.B.8 [ rev. 02 ]

# Emissioni in atmosfera

segue

IMPIANTI BIOGAS BIOMASSE BIOLIQUIDI BIOMETANO

Per gli **impianti di produzione di biometano** si fa presente che il punto di emissione di **off-gas** a valle del processo di arricchimento (*upgrading*) del biogas è tipicamente composta da CO<sub>2</sub>, che ne costituisce la parte principale, sostanza non considerata inquinante ai sensi dell'Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

- ∴ L'impianto di *upgrading* è finalizzato alla sola separazione del metano dall'anidride carbonica presenti nel biogas già precedentemente trattato.
- ∴ Le sostanze che caratterizzano l'emissione dell'off-gas non sono considerate "inquinanti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, risultano, invece, tra i gas "climalteranti".
- ∴ La normativa tecnica che disciplina la qualità del biometano prevede controlli sul biometano in ingresso alla rete e indirettamente un monitoraggio della qualità dell'off-gas.

**Le emissioni convogliate del trattamento di *upgrading* sono trascurabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e non risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni prevista dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.**

Il D.Lgs. 199/2021 prevede criteri di sostenibilità per i gas a effetto serra (GHG) e individua parametri di applicabilità per l'accesso a regimi di sostegno negli allegati VII e VIII.

L'accesso agli incentivi e il mantenimento degli stessi sono monitorati dal GSE che richiede, a cadenza fissa, la presentazione di adeguata documentazione atta a testimoniare la sostenibilità della produzione di biometano nel tempo.

Nel caso in cui l'impianto di produzione di biometano si inserisca a valle di una attività zootecnica autorizzata in AIA, l'intervento di riconversione alla produzione di biometano si configura come modifica non sostanziale per l'AIA ed è previsto unicamente l'invio di una comunicazione all'A.C. per l'AIA.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 152/2006, Parte V
- ∴ [D.G.R. 3139/2024](#)

## 3.B.9 [nuovo]

### Scarico acque reflue, meteoriche e industriali

#### **ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI (R.R. 6/2019)**

Le acque reflue assimilabili a domestiche dovranno essere conferite in fognatura, se presente, oppure, nel caso di insediamenti isolati, potranno essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo. Nel primo caso dovrà essere presentata la richiesta di attivazione di uno scarico in fognatura all'ATO attraverso il gestore del SII, nel secondo l'autorizzazione va inoltrata alla Provincia/CMMI competente.

#### **ACQUE METEORICHE (R.R. 7/2017)**

Nel caso di smaltimento di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne derivanti da superfici scolanti pavimentate di estensione superiore a 150 m<sup>2</sup> alla relazione di invarianza idraulica dovrà essere allegata la richiesta di concessione allo scarico presentata all'autorità idraulica competente o la richiesta di allacciamento al gestore nel caso di scarico in fognatura.

#### **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA INDUSTRIALI (R.R. 4/2006)**

Qualora nell'impianto si svolgano attività di raccolta e/o trasformazione di rifiuti, lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio va autorizzato ai sensi del R.R. 4/2006 dal Comune per il recapito in fognatura, oppure dalla Provincia/CMMI competente per il recapito in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. L'autorizzazione ha una durata di quattro anni.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- ∴ D.Lgs. 152/2006 *Testo Unico Ambientale, Parte III*
- ∴ L.R. 26/2003 *Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*
- ∴ R.R. 6/2019 *Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche [...]*
- ∴ R.R. 7/2017 *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*
- ∴ R.R. 4/2006 *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*

## 3.B.10

### Connessione alla rete di gas metano

Il D.L. 77/2021, i successivi D.Lgs. 199/2021 e D.L. 57/2023 hanno modificato il regime autorizzativo delle **opere e delle infrastrutture necessarie per l'immissione del biometano in rete**, consentendone l'autorizzazione contestuale all'impianto di produzione.

**L'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011**, come modificato e integrato dalle normative richiamate, **prevede l'applicazione della PAS** per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano, per nuova realizzazione o interventi di modifica su impianti esistenti, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, compresa l'immissione del biometano in rete, nella condizione di disponibilità delle aree attraversate.

#### CRITICITÀ NELL'AUTORIZZAZIONE DEL METANODOTTO DI CONNESSIONE IN PAS

- ∴ **Il gestore di rete può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi** (come previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27/2019/R/GAS). Attualmente Snam S.p.A. **non sembra accettare** la possibilità che il proponente autorizzi **il metanodotto con PAS**. Non è noto come si comportino i **distributori locali** operanti sul territorio lombardo.
- ∴ È necessario che il proponente dimostri di avere la **disponibilità delle aree attraversate dal metanodotto** (la PAS non può costituire variante allo strumento urbanistico e non può comportare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio).

Nel caso in cui non si proceda all'autorizzazione dell'allacciamento contestualmente all'autorizzazione dell'impianto di produzione di biometano, la D.G.R. 4803/2021 prevede che si alleghi obbligatoriamente all'istanza il preventivo per la connessione alla rete del gas redatto ai sensi della delibera ARERA 27/2019/R/GAS.

L'opera di connessione sarà successivamente autorizzata dal trasportatore/distributore con Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-bis e seguenti del D.P.R. 327/2001.